

Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2017 — Cuallado Martorell/Commissione**(Causa T-481/16 RENV) ⁽¹⁾**

(«Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Non ammissione alla prova orale — Valutazione della prova scritta — Decisione di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco di riserva — Possibilità per una commissione giudicatrice di affidare ad uno dei suoi membri la correzione delle prove scritte — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2017/C 231/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eva Cuallado Martorell (Valencia, Spagna) (rappresentante: C. M. Pinto Cañón, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/130/08, organizzato dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non ammettere la ricorrente a partecipare alla prova orale e di non iscrivere la ricorrente nell'elenco di riserva.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile per la parte in cui è diretto avverso la decisione dell'EPSO del 14 settembre 2009, relativamente alla questione dell'ammissione della ricorrente alla prova orale di cui trattasi.
- 2) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto per la parte in cui è diretto avverso la decisione dell'EPSO del 23 luglio 2009, la quale conferma il punteggio eliminatorio di 18/40 all'ultima prova scritta c) e rifiuta di ammettere la sig.ra Cuallado Martorell alla prova orale del concorso.
- 3) La sig.ra Cuallado Martorell e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento d'impugnazione dinanzi al Tribunale.
- 4) La sig.ra Cuallado Martorell è condannata alle spese relative al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché dinanzi al Tribunale.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.2010 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-96/09, successivamente rinviata al Tribunale della funzione pubblica a seguito d'impugnazione con il numero F-96/09 RENV e trasferita al Tribunale dell'Unione europea in data 1.9.2016).

Ordinanza del Tribunale 16 maggio 2017 — 2017 — BSH Electrodome España/EUIPO — DKSH International (Ufesa)**(Causa T-785/16) ⁽¹⁾**

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Ufesa — Composizione amichevole — Acquisizione da parte della ricorrente del marchio richiesto — Non luogo a statuire»)

(2017/C 231/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BSH Electrodome España, SA (Huarte-Pamplona, Spagna) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Duarte Guimarães e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: DKSH International Ltd. (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: C. Johannsen e J. Stock, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 luglio 2016 (procedimento R 1691/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la BSH Electrodomesticos España e la DKSH International.

Dispositivo

- 1) *Non vi è luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *La BSH Electrodomesticos España, SA è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.*
- 3) *La DKSH International Ltd. Sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 6 del 9.1.2017.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 maggio 2017 — RW/Commissione

(Causa T-170/17 R)

(«Provvedimenti sommari — Funzione pubblica — Funzionari — Congedo e collocamento a riposo — Età del collocamento a riposo — Articolo 42 quater dello Statuto — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2017/C 231/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RW (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione del 2 marzo 2017, che pone il ricorrente in congedo nell'interesse del servizio e che lo colloca a riposo d'ufficio con effetto a partire dal 1° giugno 2017.

Dispositivo

- 1) *L'esecuzione della decisione della Commissione europea del 2 marzo 2017, che pone RW in congedo nell'interesse del servizio e che lo colloca a riposo d'ufficio con effetto a partire dal 1° giugno 2017, è sospesa.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-